


 <p>Atto di Consiglio</p>	<h2>Segreteria Generale</h2>	<p>P.G. N.: 308244/2017 N. O.d.G.: 312/2017 Data Seduta Giunta : 05/09/2017 Data Seduta Consiglio : 02/10/2017</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Richiesta IE <input type="checkbox"/> Dati Sensibili</p> <p>* Iscritto al Consiglio</p>
<p>Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART . 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DLGS . 100/2017. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ED INDIVIDUAZIONE DI QUELLE DA DISMETTERE</p>		
<p>- Delibera di Consiglio -</p>		

Operatore Corrente : |



Informazioni Iter
Sottoscrizioni e Pareri
Contabilità
Commissioni
Dati di Lavoro
Timbro Digitale della Delibera
Timbro Digitale del Parere

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che :

l'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal dlgs. n. 100 del 16 giugno 2017, c.d. "decreto correttivo", dispone che ciascuna pubblica amministrazione debba effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del medesimo Testo Unico, entro il termine del 30 settembre 2017;

a norma dell'art. 24, comma 1 del citato Testo Unico, le amministrazioni sono, inoltre, tenute ad individuare, nel medesimo provvedimento, le partecipazioni eventualmente detenute in società che :

- a) non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;
 - c) ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2;
- nonché ad alienare le eventuali partecipazioni come sopra individuate entro un anno dall'adozione del provvedimento di ricognizione, ovvero ad adottare le misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2;

Rilevato che, nel dettaglio, le disposizioni sopra richiamate prevedono quanto segue:

- ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico, è consentito ai Comuni costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni (dirette o indirette) anche di minoranza in società costituite, unicamente qualora queste risultino strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 50 del 2016;
- ovvero altre attività espressamente consentite, in deroga, dai commi 3, 6, 7, 8 e 9bis dell'art. 4;

- in conformità all'art. 20, commi 1 e 2, del Testo Unico, il Comune deve, entro il citato termine del 30 settembre 2017, provvedere ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute, prevedendo l'adozione di misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove rilevati partecipazioni societarie:

- 1) che non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, e con la disciplina europea in materia di aiuti di stato, come stabilito dall'art. 5 commi 1 e 2 del Testo Unico;
- 2) che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, lettere da a) ad e), sopra riportate, né nelle fattispecie in deroga di cui ai commi successivi, da 6) a 9bis), del medesimo articolo;
- 3) che si trovino nelle condizioni previste all'art. 20 comma 2, sotto elencate:
 - società prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
 - società che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, non svolgendo la gestione di un servizio d'interesse generale;
 - società con necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

società con necessità di aggregazione verso altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;

Tenuto conto che :

le disposizioni sopra richiamate devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica ;

per espressa previsione dell'art. 24, comma 2, del Testo Unico, il provvedimento adottato a norma del comma 1, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. 23 dicembre 2014, n. 190;

l'ambito della ricognizione richiesta a norma del comma 1° del predetto art. 24 è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico si deve intendere per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f) e per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g));

in base alle definizioni sopra richiamate, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato a norma dell'art. 24 del Testo Unico ha a oggetto solamente le partecipazioni - dirette e indirette - in enti di tipo societario; restano, pertanto, escluse dall'ambito della ricognizione di cui al presente provvedimento le partecipazioni del Comune in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria ;

Visti:

il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, approvato dal Sindaco con proprio atto in data 28 maggio 2015 e nella stessa data pubblicato e trasmesso alla Corte dei Conti, unitamente alla relazione tecnica predisposta dall'allora Direttore del Settore Partecipazioni Societarie, entrambi pubblicati tra i “Provvedimenti” della sezione Enti controllati - Amministrazione Trasparente del sito del Comune;

la precedente deliberazione consiliare P.G. n. 50487/2016, approvata il 7/3/2016, con la quale questo Consiglio ha condiviso le conclusioni del Piano approvato dal Sindaco ed operato una ricognizione delle partecipazioni allora in essere e delle azioni realizzate per l'attuazione;

Considerato che :

è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dal Comune in società alla data di entrata in vigore del Testo Unico, nonché la disamina di dette partecipazioni societarie alla luce delle disposizioni contenute nel medesimo decreto ;

la ricognizione ha riguardato anche le partecipazioni indirette detenute tramite un ente controllato, la Fondazione Cineteca di Bologna, come da linee di indirizzo della Corte dei Conti (Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR); con specifico riferimento alla Fondazione Cineteca, si dà atto che le società dalla stessa costituite risultano strettamente funzionali al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione stessa, costituendo espressione dell'autonomia del relativo organo amministrativo in merito alle scelte gestionali ed organizzative e, pertanto, se ne conferma il mantenimento;

gli esiti della ricognizione sono esposti nell'allegato A alla presente deliberazione come parte integrante, nella quale sono, altresì, indicate le partecipazioni da dismettere, nonché le misure e le azioni proposte con riferimento a ciascuna società in cui il Comune detiene partecipazioni ;

l'allegato A è stato redatto in conformità al modello contenuto nelle Linee di indirizzo di cui alla Deliberazione sopra citata della Corte dei Conti - Sez. Autonomie;

al fine di aggiornare i dati contenuti nell'allegato A alla data di redazione del presente provvedimento, nonché di fornire un maggiore dettaglio informativo sulle azioni intraprese e da avviare, è stato predisposto un allegato B - parte integrante del presente provvedimento - sotto forma di relazione con un'introduzione generale e singole schede per ciascuna società direttamente partecipata;

nella medesima relazione è, inoltre, fornita indicazione circa le modalità e i tempi di attuazione delle misure previste al fine di razionalizzare le partecipazioni in possesso del Comune, nonché le azioni già intraprese, tanto in attuazione del piano di razionalizzazione adottato a norma dell'art. 1, comma 612°, l. 23 dicembre 2014, n. 190, quanto nell'ottica dell'efficienza, della razionalità e della riduzione della spesa pubblica ;

Valutato di condividere e approvare tutto quanto previsto, indicato ed esposto nella relazione allegata - quale parte integrante e sostanziale - alla presente deliberazione e ritenuto, pertanto:

di procedere alla dismissione - da attuarsi seguendo la procedura prevista dai commi 4 e seguenti dell'art. 24 del Testo Unico ed entro i termini ivi stabiliti - delle partecipazioni nelle società AFM s.p.a, Finanziaria Bologna Metropolitana s.p.a., Interporto Bologna s.p.a., in quanto non essenziali ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;

di dare atto che in data 9 settembre 2016 è stato esercitato il diritto di recesso dalla partecipazione in CUP2000 scpa, perfezionatosi l'11 dicembre 2016 e che si è in attesa della determinazione da parte dell'Amministratore Unico della società della quota che sarà liquidata al Comune;

di invitare, altresì, gli amministratori della società CAAB s.c.p.a. a procedere alla dismissione della partecipazione societaria dalla medesima detenuta ;

di autorizzare il compimento di tutte le azioni e misure indicate nella citata relazione per le motivazioni ivi espresse;

Tenuto, inoltre, conto che la scelta delle modalità operative di dismissione rientra nell'ambito delle facoltà riservate all'Amministrazione e che, in particolare, le procedure relative all'alienazione devono essere effettuate nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Richiamato l'art. 42 del T.U.E.L., n. 267/2000 e l'art. 24 del D.lgs 175/2016 e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che :

- il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente - in relazione all'attuazione delle operazioni previste - e precisato che tali riflessi riguardano entrate da realizzarsi in esercizi futuri relative ad alienazioni o riparti di liquidazione di società da dismettere che al momento non è possibile quantificare ;
- ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, dlgs n. 267/2000, così come modificato dal DL. n. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Segreteria Generale e del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

Su proposta del Settore Segreteria Generale, U.I. Partecipazioni Societarie;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, contenuta nelle relazioni allegate sub A e B quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione ;
2. DI PROCEDERE, conseguentemente, alla dismissione delle seguenti partecipazioni - da attuarsi seguendo la procedura prevista dai commi 4° e seguenti dell'art. 24 del Testo Unico entro i termini ivi stabiliti - in quanto non essenziali ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del Comune :
A.F.M. s.p.a.;
Finanziaria Bologna Metropolitana s.p.a.;
Interporto s.p.a.;
dando atto che si è già proceduto ad esercitare il recesso dalla società CUP 2000 scpa, come in premessa specificato;
3. DI MANTENERE, per le motivazioni esposte in modo dettagliato nell'allegata relazione costituente parte integrante del presente provvedimento, la proprietà delle restanti partecipazioni societarie del Comune e della Fondazione Cineteca ;

4. DI INCARICARE il competente Settore comunale di predisporre e curare le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato
5. DI TRASMETTERE agli amministratori della società CAAB scpa , detentrica di partecipazioni societarie indirette del Comune , copia del presente provvedimento affinché si provveda alla dismissione della società da essa partecipata ;
6. DI COMUNICARE l'esito della presente ricognizione ai sensi dell'art. 17, d.l. 90/2014 e s.m.i., con le modalità di cui al D:M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
7. DI INVIARE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ;

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, al fine di provvedere nei termini di legge agli adempimenti sopra elencati .

Il Direttore del Settore
Lara Bonfiglioli



Documenti allegati (parte integrante):

Allegato A (composto di diversi file)



Schede 1 e 2PARTE GENERALE QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI.pdf



Scheda 04 MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE.pdf



Scheda 05 05 AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.pdf



Dir_1 Aeroporto.pdf



Dir_2 AFM.pdf



Dir_3 ATC.pdf



Dir_4 Autostazione.pdf



Dir_5 Bologna Servizi Cimiteriali.pdf



Dir_6 CAAB.pdf



Dir_7 CUP2000.pdf



Dir_8 BOLOGNAFIERE.pdf



Dir_9 FBM.pdf



Dir_10 HERA.pdf



Dir_11 Interporto.pdf



Dir_12 Lepida.pdf



Dir_13 SERIBO.pdf



Dir_14 SRM.pdf



Dir_15 TPER.pdf



Ind_1 BSF.pdf



Ind_2 CONFIDINET.pdf



Ind_3 IMMAGINE RITROVATA srl.pdf



Ind_4 IMMAGINE RITROVATA ASIA ltd.pdf



Ind_5 IMAGE RETROUVE' sas.pdf



Ind_6 IL MODERNISSIMO srl.pdf



Ind_7 Consorzio Esperienza Energia.pdf

Allegato B



ALLEGATO B piano revisione straordinaria.pdf

Documenti in atti :